SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 236

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 8 ottobre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 2 agosto 2002, n. **220.**

Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante: «Provvedimenti per la cooperazione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante: «Disciplina delle agevolazioni tributarie»;

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante: «Nuove norme in materia di società cooperative»;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante: «Interventi urgenti per l'economia»;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria»;

Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante: «Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante: «Nuovo ordinamento dei consorzi agrari»;

Vista la legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore», ed in particolare l'articolo 7;

Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante «Delega al Governo per la riforma del diritto societario»;

Visto il decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, recante: «proroghe e differimenti di termini»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, recante «Disposizioni in materia di ordinamento degli Uffici territoriali del Governo»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 2002;

Acquisiti i pareri delle Commissioni X e XI della Camera dei deputati e della Commissione X del Senato della Repubblica in data 24 luglio 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;

Sulla proposta del Ministro delle attività produttive;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Vigilanza cooperativa

1. La vigilanza su tutte le forme di società cooperative e loro consorzi, gruppi cooperativi ex articolo 5, comma 1, lettera *f)*, legge 3 ottobre 2001, n. 366, società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile, consorzi agrari e piccole società cooperative, di seguito denominati enti cooperativi, è attribuita al Ministero delle attività produttive, di seguito denominato Ministero, che la esercita mediante revisioni cooperative ed ispezioni straordinarie come disciplinate dal presente decreto.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è finalizzata all'accertamento dei requisiti mutualistici. Tale accertamento è riservato, in via amministrativa, al Ministero anche in occasione di interventi ispettivi di altre amministrazioni pubbliche.

3. I modelli di verbale di revisione cooperativa e di ispezione straordinaria sono approvati con decreto del Ministro delle attività produttive, di seguito denominato Ministro.

4. Sono fatte salve le diverse forme di vigilanza previste dalle disposizioni vigenti.

5. Restano ferme le funzioni di vigilanza riservate alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

TITOLO II
LA REVISIONE COOPERATIVA

Art. 2.
Modalità e soggetti abilitati

1. Gli enti cooperativi sono sottoposti a revisione secondo cadenze e modalità stabilite con decreto del Ministro.

2. Le revisioni cooperative devono avvenire almeno una volta ogni due anni, fatte salve le previsioni di leggi speciali che prescrivono una revisione annuale.

3. Le revisioni cooperative sono effettuate dal Ministero a mezzo di revisori da esso incaricati.

4. Nei confronti degli enti cooperativi aderenti alle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di seguito denominate Associazioni, le revisioni cooperative sono effettuate dalle associazioni stesse a mezzo di revisori da esse incaricati.

5. Nel caso in cui l'ente cooperativo ha la necessità di certificare il possesso dei requisiti mutualistici e non ha ancora ottenuto la revisione, può formulare esplicita richiesta agli Uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro, ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti alle Associazioni, a quest'ultime.

6. Le Associazioni hanno l'obbligo di assoggettare a revisione gli enti cooperativi ad esse aderenti, compresi quelli in scioglimento volontario, ad eccezione degli enti nei cui confronti siano stati adottati i provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 del codice civile.

7. A tale scopo, e per ogni finalità connessa all'attuazione del presente decreto, si considerano aderenti a ciascuna Associazione gli enti cooperativi dalle stesse assoggettati a revisione e quelli che, sebbene non vigilati, abbiano ad esse versato il contributo biennale previsto dalle norme vigenti.

8. Le Associazioni, alla scadenza del termine stabilito per l'esercizio della vigilanza, comunicano agli Uffici territoriali del Governo e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro:

a) l'elenco degli enti cooperativi assoggettati a revisione;

b) l'elenco degli enti cooperativi non revisionati, indicando espressamente quelli che non hanno versato il contributo.

9. Il mancato versamento del contributo biennale all'Associazione non esime quest'ultima dall'obbligo di effettuare la revisione fino quando l'ente cooperativo non è cancellato dall'elenco degli aderenti.

Art. 3.

Riconoscimento delle Associazioni

1. Il riconoscimento delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, è concesso con decreto del Ministro.

2. Per ottenere tale riconoscimento, le Associazioni nazionali presentano al Ministero una istanza corredata da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dall'eventuale regolamento interno, dalle dichiarazioni di adesione che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, non possono essere inferiori al numero di duemila enti cooperativi associati, con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei soci, e da un documento da cui risulti nome, cognome e qualifica degli amministratori, sindaci e direttori in carica e delle altre persone autorizzate a trattare per conto dell'Associazione richiedente.

3. Le dichiarazioni di adesione di cui al comma 2 devono riferirsi ad enti cooperativi distribuiti in almeno cinque regioni e tre sezioni, definite sulla base del rapporto mutualistico, dell'Albo nazionale di cui all'articolo 15.

4. Le Associazioni richiedenti devono comprovare di essere in grado di assolvere le funzioni di vigilanza nei confronti degli enti cooperativi aderenti, per il tramite delle loro articolazioni organizzative centrali e periferiche.

5. Le Associazioni richiedenti devono disporre di un numero di revisori iscritti nell'apposito elenco, tale da garantire l'esecuzione delle revisioni cooperative di propria competenza, sia sul piano numerico sia su quello tecnico.

6. Il Ministro può chiedere la documentazione atta a dimostrare l'idoneità dell'Associazione ad assolvere le funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati. Le Associazioni nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero per quanto attiene all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.

7. Il Ministro può revocare il riconoscimento di cui al comma 1 alle Associazioni nazionali che non sono in grado di assolvere efficacemente le proprie funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati.

8. Nell'esecuzione delle funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati, le Associazioni sono tenute ad osservare le norme stabilite dal Ministro.

Art. 4.

Oggetto della revisione cooperativa

1. La revisione cooperativa è finalizzata a:

a) fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale;

b) accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente, verificando l'effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio mutualistico con l'ente, la qualità di tale partecipazione, l'assenza di scopi di lucro dell'ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura.

2. Il revisore accerta altresì la consistenza dello stato patrimoniale, attraverso l'acquisizione del bilancio d'esercizio, delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio.

3. Il revisore verifica l'eventuale esistenza del regolamento interno adottato dall'ente cooperativo ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e accerta la correttezza e la conformità dei rapporti instaurati con i soci lavoratori con quanto previsto nel regolamento stesso.

Art. 5.

Conclusione della revisione cooperativa

1. Le revisioni cooperative si concludono, per gli enti non associati, con un certificato di revisione rilasciato dagli Uffici territoriali del Governo e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, dalle Direzioni provinciali del lavoro, ovvero, per gli enti aderenti alle Associazioni, con una attestazione di revisione rilasciata dall'Associazione stessa.

2. I certificati o le attestazioni di revisione di cui al comma 1 sono rilasciati ove si siano conclusi senza rilievi di irregolarità gli accertamenti e le verifiche previste dall'articolo 4.

3. Le Associazioni trasmettono tempestivamente una copia dell'attestazione di revisione, di cui al comma 1, agli Uffici territoriali del Governo, competenti per territorio, e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro.

4. Il revisore ha la facoltà di diffidare gli enti cooperativi ad eliminare le irregolarità sanabili, inviando contestualmente copia della diffida agli Uffici territoriali del Governo e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro, ovvero, nel caso di enti cooperativi associati, anche alle Associazioni cui gli enti aderiscono. Alla scadenza del termine indicato nella diffida il revisore verifica l'avvenuta regolarizzazione con apposito accertamento.

5. Il revisore, qualora riscontri il permanere delle anomalie rilevate, trasmette il verbale di revisione, con la proposta di provvedimento, agli Uffici territoriali del Governo, e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro.

6. Nel caso di revisione di enti cooperativi associati ovvero nel caso di revisione in convenzione ai sensi dell'articolo 7, comma 2, la trasmissione dei verbali di revisione agli uffici di cui al comma 5 avviene per il tramite delle Associazioni.

Art. 6.

Dichiarazione sostitutiva

1. Nel caso in cui l'ente cooperativo ha necessità di certificare il possesso dei requisiti mutualistici, al fine del godimento di un'agevolazione o dell'applicazione di un provvedimento di favore, e non dispone del certificato di revisione o dell'attestazione di revisione, relativi al periodo di vigilanza in corso, è tenuto a produrre agli Uffici territoriali del Governo e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro, e all'Associazione cui eventualmente aderisce, una dichiarazione, sottoscritta dal presidente dell'ente medesimo e, per asseverazione, dal presidente del collegio sindacale.

2. Se il collegio sindacale non è previsto dalla legge o dall'atto costitutivo, o il presidente dello stesso non è iscritto al registro dei revisori contabili, la sottoscrizione per asseverazione è apposta da un revisore contabile esterno, scelto fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

3. Nella dichiarazione di cui al comma 1 sono indicati, oltre agli estremi identificativi dell'ente cooperativo e del legale rappresentante:

a) l'iscrizione all'albo nazionale delle società cooperative ovvero, nelle more dell'istituzione dello stesso, al registro prefettizio;

b) eventuali iscrizioni richieste dalla legge per il godimento della agevolazione o del provvedimento di favore di cui si chiede l'applicazione;

c) gli estremi del versamento del contributo dovuto ai fondi di mutualità nazionale, ai sensi degli articoli 8 e 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, o, in difetto, le motivazioni per il mancato versamento;

d) il numero dei soci, come risultante dal libro soci;

e) l'indicazione dell'agevolazione o del provvedimento di favore di cui si chiede l'applicazione e dell'ente competente al riguardo, unitamente alla dichiarazione del possesso dei requisiti per poterne godere.

4. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegato l'ultimo bilancio approvato, con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto deposito presso il registro delle imprese, nonché copia del versamento del contributo biennale di revisione previsto dalle norme vigenti.

5. L'ente cooperativo che procede alla dichiarazione sostitutiva deve contestualmente formulare la richiesta prevista dall'articolo 2, comma 5.

6. Le eventuali dichiarazioni sostitutive prodotte devono essere indicate nel verbale di revisione o di ispezione straordinaria.

7. La copia della dichiarazione sostitutiva presentata, unitamente alla ricevuta dell'avvenuta notifica, può essere utilizzata, da parte dell'ente cooperativo, ai fini della richiesta di agevolazioni o di provvedimenti di favore alla pubblica amministrazione.

Art. 7.

Il revisore di cooperative

1. L'attività di revisione nei confronti degli enti cooperativi non associati è svolta dal Ministero, con propri dipendenti.

2. Il Ministero può altresì avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, di revisori esterni dipendenti da altre amministrazioni, nonché, sulla base di apposite convenzioni con le Associazioni riconosciute, di revisori delle medesime. Con decreto del Ministro, sono fissati i criteri e le modalità attuative della presente disposizione.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 conseguono l'abilitazione all'attività di vigilanza, attraverso appositi corsi di formazione promossi dal Ministero e finanziati con l'apposito capitolo di bilancio, alimentato con il contributo biennale a carico degli enti cooperativi. Con decreto del Ministro sono precisate le modalità di accesso al corso e di svolgimento del medesimo.

4. L'attività di revisione nei confronti degli enti cooperativi aderenti alle Associazioni è svolta da revisori appositamente abilitati attraverso corsi promossi dalle Associazioni stesse, previa autorizzazione del Ministero.

5. I corsi devono fornire le specifiche conoscenze tecniche necessarie per l'espletamento delle revisioni cooperative.

6. I revisori sono iscritti in apposito elenco tenuto presso il Ministero.

7. I revisori non dipendenti dal Ministero, nell'esercizio delle loro funzioni, si intendono incaricati di pubblico servizio.

8. Al revisore si applicano le cause di incompatibilità previste dall'articolo 2399 del codice civile.

9. Il revisore è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio nei confronti dei terzi.

TITOLO III
L'ISPEZIONE STRAORDINARIA

Art. 8.
Modalità e soggetti incaricati

1. Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero sulla base di programmati accertamenti a campione, di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, con l'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente titolo.

2. Le ispezioni di cui al comma 1 sono eseguite dai funzionari che transitano nei ruoli del Ministero appartenenti all'apposito profilo professionale previsto dall'articolo 15, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

3. In caso di particolari esigenze le ispezioni possono essere effettuate anche da altri funzionari del Ministero, e, sulla base di apposita convenzione, da funzionari di altre amministrazioni che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 7, comma 3.

Art. 9.
Oggetto dell'ispezione straordinaria

1. Le ispezioni straordinarie accertano:

a) l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche;

b) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per il godimento di agevolazioni tributarie, previdenziali e di altra natura;

c) il regolare funzionamento amministrativo contabile dell'ente;

d) l'esatta impostazione tecnica e il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente;

e) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività;

f) la correttezza dei rapporti istaurati con i soci lavoratori e l'effettiva rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento e alla contrattazione collettiva di settore od alle tariffe vigenti.

2. Il Ministero fissa, con proprio provvedimento, le modalità di esecuzione delle ispezioni e il modello del relativo verbale.

Art. 10.
L'ispettore di cooperative

1. Agli ispettori di cooperative sono attribuiti, oltre alla facoltà di diffida di cui all'articolo 5:

a) il potere di accesso presso la sede dell'ente cooperativo ed in tutti gli altri luoghi di esercizio dell'attività, anche presso terzi;

b) il potere di convocare ed interrogare tutti i soggetti coinvolti nell'attività dell'ente cooperativo, compresi i terzi;

c) il potere di acquisire e trattenere temporaneamente la documentazione sociale per il periodo ritenuto congruo per l'esecuzione dell'ispezione e comunque per un massimo di trenta giorni;

d) il potere di estrarre copia e riprodurre atti;

e) il potere di siglare i libri sociali e gli altri documenti al fine di impedire alterazioni o manomissioni degli stessi.

TITOLO IV
LA CERTIFICAZIONE DI BILANCIO

Art. 11.
Enti cooperativi assoggettati

1. Gli enti cooperativi ed i loro consorzi, con un valore della produzione superiore a 60.000.000 di euro o con riserve indivisibili superiori a 4.000.000 di euro o con prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a 2.000.000 di euro, sono assoggettati alla certificazione annuale del bilancio per opera di una società di revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

2. La relazione di certificazione, quale atto complementare della vigilanza, è allegata al progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

3. L'ente cooperativo che non richiede la certificazione del bilancio può essere sottoposto alla gestione commissariale di cui all'articolo 2543 del codice civile; in tale caso il commissario rimane in carica fino al perfezionamento dell'incarico ad una società di revisione.

4. Il Ministro definisce, con proprio decreto, lo schema di convenzione di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO V

EFFETTI DELLA VIGILANZA

Art. 12.

Provvedimenti

1. Il Ministero, sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza, valutate le circostanze del caso, può adottare, i seguenti provvedimenti:

a) cancellazione dall'albo nazionale degli enti cooperativi ovvero, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 15, comma 3, cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;

b) gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile;

c) scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile;

d) sostituzione dei liquidatori, ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile;

e) liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile.

2. I provvedimenti sanzionatori di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 sono adottati sentita la Commissione centrale per le cooperative.

3. Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti cooperativi ovvero, nelle more dell'istituzione dello stesso, dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione.

4. Agli enti cooperativi che commettono reiterate e gravi violazioni del regolamento di cui all'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2543 del codice civile.

5. Per i consorzi agrari, i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

Art. 13.

Disciplina

1. Fino all'emanazione dei decreti legislativi previsti dalla legge 3 ottobre 2001, n. 366, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Agli enti cooperativi e loro consorzi si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per le società a responsabilità limitata di cui all'articolo 2488 del codice civile.

3. Agli enti cooperativi e loro consorzi, soggetti obbligatoriamente alla certificazione del bilancio, che provvedono alla emissione di strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di funzioni e composizione del collegio sindacale.

Art. 14.

Termine per l'attuazione

1. Gli enti cooperativi e loro consorzi, costituiti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono ad adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 13, entro dodici mesi dalla suddetta data, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

2. I componenti dei collegi sindacali, il cui mandato non è scaduto alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, rimangono in carica fino al termine del mandato stesso, se questo scade successivamente al termine per l'adeguamento degli statuti di cui al comma 1.

TITOLO VII

ALBO NAZIONALE
DEGLI ENTI COOPERATIVI

Art. 15.

Istituzione

1. È istituito, a fini anagrafici e della fruizione dei benefici fiscali o di altra natura, l'Albo nazionale degli enti cooperativi, di seguito denominato Albo.

2. L'Albo, tenuto presso gli Uffici territoriali del Governo, e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, presso le Direzioni provinciali del lavoro, è articolato per provincia e sostituisce lo schedario generale della cooperazione e i registri prefettizi.

3. Le modalità di tenuta del predetto Albo e i rapporti con le Camere di commercio sono definiti con decreto del Ministro.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

Modifica alla legge 18 febbraio 1999, n. 28

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, è sostituito dal seguente:

«2. Ferme restando le norme sulla devoluzione ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sia in caso di liquidazione, sia in caso di perdita delle agevolazioni fiscali a seguito di violazione delle disposizioni richiamate dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, gli enti cooperativi e i loro consorzi, che non abbiano ancora recepito negli statuti le disposizioni di cui all'articolo 2536 del codice civile ed all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, concernenti la devoluzione ai fondi mutualistici di quote degli utili netti e del patrimonio che residua dalla liquidazione, non incorrono nella decadenza dalle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente, sempre che abbiano ottemperato agli obblighi di versamento previsti dal citato articolo 2536 ed adeguino il proprio statuto entro il termine prescritto in sede di attività di vigilanza.».

Art. 17.

Modifiche alla legge 31 gennaio 1992, n. 59

1. Il comma 6 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è sostituito dal seguente:

«6. Le società cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, secondo quanto previsto all'articolo 20.».

2. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è sostituito dal seguente:

«3. Gli enti cooperativi sono tenuti ad affiggere presso la propria sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria, ovvero a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del processo verbale medesimo. L'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento. Gli incaricati della vigilanza controllano il rispetto di tali disposizioni, riferendone nel processo verbale relativo alla revisione cooperativa o ispezione straordinaria successiva.».

Art. 18.

Vigilanza sulle banche di credito cooperativo

1. Fatte salve le competenze della Banca d'Italia e tenuto conto degli ambiti di competenza delle diverse autorità vigilanti, le banche di credito cooperativo, come definite dall'articolo 33 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono assoggettate alla disciplina dei controlli sugli enti cooperativi attribuiti all'autorità governativa, limitatamente al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e delle norme riguardanti i rapporti mutualistici ed il funzionamento degli organi sociali.

2. Per lo svolgimento della revisione cooperativa di cui all'articolo 4, i soggetti competenti possono avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione e senza oneri per la finanza pubblica, della Associazione di categoria specializzata e sue articolazioni territoriali, che provvede ad inviare anche alla Banca d'Italia i verbali delle revisioni effettuate.

Art. 19.

Norme transitorie

1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni organizzative relative all'Albo nazionale di cui all'articolo 15 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 13 a 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

Art. 20.

Abrogazioni

1. Sono abrogati, in particolare, gli articoli da 1 a 7, 9, e da 13 a 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 19.

Art. 21.

Invarianza di spesa

1. Il presente provvedimento non comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera *f)*, della legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante «Delega al Governo per la riforma del diritto societario», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 dell'8 ottobre 2001:

«1. La riforma della disciplina delle società cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile e alla normativa connessa è ispirata ai principi generali previsti dall'art. 2, in quanto compatibili, nonché ai seguenti princìpi generali:

a)-e) omissis;

f) disciplinare la figura del gruppo cooperativo quale insieme formato da più società cooperative, anche appartenenti a differenti categorie, con la previsione che lo stesso, esercitando poteri ed emanando disposizioni vincolanti per le cooperative che ne fanno parte, configuri una gestione unitaria;».

— Si riporta il testo dell'art. 2512 del codice civile:

«Art. 2512 *(Enti mutualistici)*. — Gli enti mutualistici diversi dalle società cooperative sono regolati dalle leggi speciali.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma della organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999:

«Art. 11 *(L'ufficio territoriale del Governo)*. — 1. Le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del Governo.

2. Gli uffici territoriali del Governo mantengono tutte le funzioni di competenza delle prefetture, assumono quelle ad essi assegnate dal presente decreto e, in generale, sono titolari di tutte le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri uffici. Sono in ogni caso fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome.

3. Il prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del Governo.

4. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità dell'ufficio territoriale del Governo, al riordino, nell'ambito dell'ufficio territoriale del Governo, dei compiti degli uffici periferici delle amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 5 e all'accorpamento, nell'ambito dell'ufficio territoriale del Governo, delle relative strutture, garantendo la concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitarsi unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico. Il regolamento disciplina inoltre le modalità di svolgimento in sede periferica da parte degli uffici territoriali del Governo di funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui competenza ecceda l'ambito provinciale. Il regolamento prevede altresì il mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite all'ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli, nonché la dipendenza funzionale dell'ufficio territoriale del Governo o di sue articolazione dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.

5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle amministrazioni periferiche degli affari esteri, della giustizia, della difesa, del tesoro, delle finanze, della pubblica istruzione, dei beni e delle attività culturali; non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti dal presente decreto legislativo ad agenzie. Il titolare dell'ufficio territoriale del Governo è coadiuvato da una conferenza permanente, da lui presieduta e composta dai responsabili delle strutture periferiche dello Stato. Il titolare dell'ufficio territoriale di Governo nel capoluogo della regione è coadiuvato da una conferenza permanente composta dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali dello Stato.».

— Si riporta il testo dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, recante «Disposizioni in materia di ordinamento degli uffici territoriali di Governo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 17 maggio 2001.

«3. Ferme restando le disposizioni dell'art. 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in ordine alle modalità di individuazione dei posti di funzione da conferire ai funzionari della carriera prefettizia secondo quanto previsto dalla tabella *A* allegata al medesimo decreto, la organizzazione interna degli uffici del Governo per i restanti profili è stabilita, per aree funzionali, con decreti di natura non regolamentare adottati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dal Ministro dell'interno, di concerto con quelli del lavoro e della previdenza sociale, dei trasporti e della navigazione, della sanità e delle comunicazioni, ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Detti decreti possono prevedere, per esigenze di efficienza ed economicità, che una struttura interna dell'ufficio del Governo eserciti le funzioni anche nell'ambito di una regione o di una provincia diverse da quella di appartenenza, regolandone le modalità.».

— Si riporta il testo degli articoli 2540, 2543 e 2544 del codice civile:

«Art. 2540 *(Insolvenza)*. — Qualora le attività della società, anche se questa è in liquidazione, risultino insufficienti per il pagamento dei debiti, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società può disporre la liquidazione coatta amministrativa.

Sono tuttavia soggette al fallimento le società cooperative che hanno per oggetto una attività commerciale, salve le disposizioni delle leggi speciali.».

«Art. 2543 *(Gestione commissariale)*. — In caso d'irregolare funzionamento delle società cooperative, l'autorità governativa può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società a un commissario governativo, determinandone i poteri e la durata. Ove l'importanza della società cooperativa lo richieda, l'autorità governativa può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.

Al commissario governativo possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorità governativa.».

«Art. 2544 *(Scioglimento per atto dell'autorità)*. — Le società cooperative, che a giudizio dell'autorità governativa non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale, o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e da iscriversi nel registro delle imprese. Le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica.

Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori.».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante «Revisione della legislazione cooperativistica con particolare riferimento alla posizione del socio-lavoratore», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 2001:

«Art. 6 *(Regolamento interno)*. — 1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative di cui all'art. 1 definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso:

a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;

b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;

c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;

d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera *b)*, dell'art. 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;

e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera *d)*, forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie;

f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facoltà per l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

2. Salvo quanto previsto alle lettere *d)*, *e)* ed *f)* del comma 1, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in *pejus* rispetto ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali di cui all'art. 3. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla.».

Nota all'art. 5:

— Tutti i riferimenti contenuti nell'art. 5 sono operati rispetto ad una disposizione già riportata nella nota all'art. 2.

Note all'art. 6:

— Il primo riferimento contenuto nell'art. 6 è operato rispetto ad una disposizione già riportata nella nota dell'art. 2.

— Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante: «Nuove norme in materia di società cooperative», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1992:

«Art. 8 *(Distribuzione degli utili)*. — 1. L'art. 2536 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2536 *(Distribuzione degli utili)*. — Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questa destinata almeno la quinta parte degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle quote o delle azioni, o assegnata ad altre riserve o fondi, o distribuita ai soci, deve essere destinata a fini mutualistici."».

— Per il testo dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, si rinvia alle note all'art. 17.

Nota all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 2399 del codice civile:

«Art. 2399 *(Cause di ineleggibilità e di decadenza)*. — Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382, il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, e coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili è causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.».

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 15, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, si rinvia alle note all'art. 17.

Note all'art. 11:

— Il primo riferimento contenuto nell'art. 11 è operato rispetto ad una disposizione già riportata nella nota all'art. 8.

— L'art. 2543 del codice civile è riportato nella nota all'art. 2.

— Il terzo riferimento è operato ad una disposizione già riportata nella nota all'art. 8.

Note all'art. 12:

— Gli articoli 2540, 2543 e 2544 del codice civile sono riportati nella nota all'art. 2.

— Si riporta il testo dell'art. 2545 del codice civile:

«Art. 2545 *(Sostituzione dei liquidatori)*. — In caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa, l'autorità governativa può sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall'autorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione al tribunale.».

— Il testo dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante «Revisione della legislazione cooperativistica con particolare riferimento alla posizione del socio-lavoratore», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 2001, è riportato in nota all'art. 4.

— L'art. 2543 del codice civile è riportato nella nota all'art. 2.

Note all'art. 13:

— La legge 3 ottobre 2001, n. 366, reca: «Delega al Governo per la riforma del diritto societario» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 dell'8 ottobre 2001).

— Si riporta il testo dell'art. 2448 del codice civile:

«Art. 2448 *(Cause di scioglimento)*. — La società per azioni si scioglie:

1) per il decorso del termine;

2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;

3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

4) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2447;

5) per deliberazione dell'assemblea;

6) per le altre cause previste dall'atto costitutivo.

La società si scioglie inoltre per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge, e per la dichiarazione di fallimento se la società ha per oggetto un'attività commerciale. Si osservano in questi casi le disposizioni delle leggi speciali.».

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 1998).

Nota all'art. 15:

— Il riferimento è operato ad una disposizione già riportata nella nota all'art. 2.

Nota all'art. 16:

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante: «Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 1999), come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 3 *(Disposizioni in materia di società cooperative)*. — 1. La disposizione dell'art. 12, primo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, riguardante l'esecuzione delle somme destinate a riserve indivisibili dal reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi, deve intendersi nel senso che l'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dai benefici fiscali, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite.

2. Ferme restando le norme sulla devoluzione ai fondi mutualistici di cui all'art. 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sia in caso di liquidazione, sia in caso di perdita delle agevolazioni fiscali a seguito di violazione delle disposizioni richiamate dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, gli enti cooperativi e i loro consorzi, che non abbiano ancora recepito negli statuti le disposizioni di cui all'art. 2536 del codice civile ed all'art. 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, concernenti la devoluzione ai fondi mutualistici di quote degli utili netti e del patrimonio che residua dalla liquidazione, non incorrono nella decadenza dalle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente, sempre che abbiano ottemperato agli obblighi di versamento previsti dal citato art. 2536 ed adeguino il proprio statuto entro il termine prescritto in sede di attività di vigilanza.

3. Al comma 4 dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, concernente l'obbligo per le società cooperative e i loro consorzi di devolvere a fondi mutualistici una quota degli utili annuali pari al 3 per cento, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera ventimila lire.».

— Il testo dell'art. 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è riportato nelle note all'art. 17.

— Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601:

«Art. 14 *(Condizioni di applicabilità delle agevolazioni)*. — Le agevolazioni previste in questo titolo si applicano alle società cooperative, e loro consorzi, che siano disciplinate dai princìpi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato e siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione.

I requisiti della mutualità si ritengono sussistenti quando negli statuti sono espressamente e inderogabilmente previste le condizioni indicate nell'art. 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e tali condizioni sono state in fatto osservate nel periodo di imposta e nei cinque precedenti, ovvero nel minor periodo di tempo trascorso dall'approvazione degli statuti stessi.

I presupposti di applicabilità delle agevolazioni sono accertati dall'amministrazione finanziaria sentiti il Ministero del lavoro o gli altri organi di vigilanza.».

— Si riporta il testo dell'art. 2536 del codice civile:

«Art. 2536 *(Distribuzione degli utili)*. — Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questa destinata almeno la quinta parte degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle quote o delle azioni, o assegnata ad altre riserve o fondi, o distribuita ai soci, deve essere destinata a fini mutualistici.».

Note all'art. 17:

— Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 11 *(Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione)*. — 1. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazioni.

2. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno.

3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma 1 possono promuovere la costituzione di società cooperative o di loro consorzi, nonché assumere partecipazioni in società cooperative o in società da queste controllate. Possono altresì finanziare specifici programmi di sviluppo di società cooperative o di loro consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo.

4. Le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento. Per gli enti cooperativi disciplinati dal regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni, la quota del 3 per cento è calcolata sulla base degli utili al netto delle riserve obbligatorie.

5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera *c)*, dell'art. 26 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

6. Le società cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, secondo quanto previsto all'art. 20.

7. Le società cooperative ed i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1 o che aderiscono ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, effettuano il versamento previsto al comma 4 nell'apposito fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale fondo, secondo le modalità di cui al comma 6.

8. Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti al conseguimento delle finalità di cui al comma 2. I fondi possono essere altresì alimentati da contributi erogati da soggetti privati.

9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione.

10. Le società cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni del presente articolo decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente.».

— Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante «Nuove norme in materia di società cooperative» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1992), come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 15 *(Vigilanza)*. — 1. Sono assoggettati ad ispezione ordinaria annuale le società cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire trenta miliardi, ovvero che detengano partecipazioni di controllo in società a responsabilità limitata, nonché le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi iscritti all'albo di cui all'art. 13.

2. Le società cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire ottanta miliardi o che detengano partecipazioni di controllo in società per azioni o che possiedano riserve indivisibili superiori a lire tre miliardi o che raccolgano prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a lire tre miliardi, oltre che alla ispezione ordinaria annuale di cui al comma 1, sono assoggettati ad annuale certificazione di bilancio, da parte di una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, o da parte di una società di revisione autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che siano convenzionate con l'associazione riconosciuta di cui all'art. 11, comma 1, primo periodo, della presente legge, alla quale le società cooperative o i loro consorzi aderiscono, secondo uno schema di convenzione approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per le società cooperative e i loro consorzi non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle società di revisione iscritte in un apposito elenco formato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; per le società cooperative e i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle società di revisione iscritte negli elenchi formati dalle regioni stesse.

3. Gli enti cooperativi sono tenuti ad affiggere presso la propria sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria, ovvero a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del processo verbale medesimo. L'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento. Gli incaricati della vigilanza controllano il rispetto di tali disposizioni, riferendone nel processo verbale relativo alla revisione cooperativa o ispezione straordinaria successiva.

4. Il contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie, di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, è determinato in relazione ai parametri del fatturato, del numero dei soci e del capitale sociale, anche in concorso tra loro, nella misura e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

5. In caso di ritardato o omesso pagamento del contributo entro la prescritta scadenza si applica una sanzione pari al 30 per cento del contributo non versato, oltre agli interessi semestrali nella misura del 4,50 per cento del contributo stesso. In caso di omesso pagamento del contributo oltre il biennio di riferimento di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, la società cooperativa o il consorzio possono essere cancellati dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su iniziativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con la procedura di cui all'art. 26, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, si procederà all'individuazione di un profilo professionale, e del relativo contenuto, per l'esercizio dell'attività di vigilanza sulle società cooperative e sui loro consorzi.

7. Gli enti mutualistici di cui all'art. 2512 del codice civile sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo quanto disposto da leggi speciali. Tale vigilanza si esercita secondo le modalità previste per le società cooperative.

8. Le funzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono riservate alle regioni a statuto speciale nell'ambito del rispettivo territorio e della rispettiva competenza.».

Note all'art. 18:

— Si riporta il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»:

«Art. 33 *(Norme generali)*. — 1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

2. La denominazione deve contenere l'espressione "credito cooperativo".

3. La nomina degli amministratori e dei sindaci spetta esclusivamente all'assemblea dei soci.

4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a lire cinquantamila né superiore a lire un milione.».

— Si riporta il testo dell'art. 21, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante «Nuove norme in materia di società cooperative», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1992:

«3. Alle banche di credito cooperativo si applicano gli articoli 2, 7, 9, 11, 12, 14, comma 4, 18, commi 3 e 4, e 21, commi 1 e 2, della presente legge.».

Nota all'art. 19:

— Si riporta il testo degli articoli 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, portante «Provvedimenti per la cooperazione»:

«Art. 13 *(Riordinamento del registro prefettizio)*. — Nel registro prefettizio delle cooperative di cui all'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, oltre alle cooperative ammissibili ai pubblici appalti devono essere iscritti:

a) tutte le cooperative legalmente costituite qualunque sia il loro oggetto;

b) [la lettera *b)* è stata soppressa dall'art. 6 della legge n. 127/1971].

Il registro è tenuto distintamente per sezioni a seconda della diversa natura ed attività degli enti, e cioè:

sezione cooperazione di consumo;

sezione cooperazione di produzione e lavoro;

sezione cooperazione agricola;

sezione cooperazione edilizia;

sezione cooperazione di trasporto;

sezione cooperazione della pesca;

sezione cooperazione mista.».

«Art. 14 *(Procedura per l'iscrizione)*. — Per ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio gli enti cooperativi contemplati nel presente decreto devono farne domanda al prefetto della provincia dove hanno sede, indicando la sede sociale e l'indirizzo. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) copia dell'atto costitutivo e delle deliberazioni recanti ad esso modificazioni fino al giorno della domanda, unitamente ai documenti comprovanti che sono state adempiute le formalità prescritte dagli articoli 2519 e 2437 del codice civile;

2) uno specchio nominativo dei soci, con l'indicazione per ciascuno di essi del nome, cognome, domicilio ed attività professionale; ma se il numero dei soci è superiore a cento, invece del suddetto specchio, dovrà essere presentato un documento indicante il numero dei soci distinti per categoria con l'attestato del presidente del consiglio di amministrazione, o di chi lo sostituisce, e di uno dei sindaci, che tutti i soci hanno i requisiti prescritti dall'atto costitutivo;

3) l'elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei direttori in carica, indicando quale degli amministratori ha la rappresentanza dell'ente e le altre persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale;

4) copia dei regolamenti interni per l'applicazione dell'atto costitutivo, ove esistano. I documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 devono essere presentati in due copie, una delle quali, a cura della prefettura, deve essere rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione.

Tali documenti devono essere sottoscritti dal presidente del consiglio di amministrazione, o da chi lo sostituisce, e da uno dei sindaci. Il prefetto, accertato che per gli atti indicati al n. 1) siano state adempiute le formalità prescritte dagli articoli 2519 e 2537 del codice civile, e che il numero ed i requisiti dei soci corrispondano a quelli prescritti dalla legge e dall'atto costitutivo, sentita la Commissione provinciale, ordina, con proprio decreto, la iscrizione degli enti stessi nel registro prefettizio.».

«Art. 15 *(Istituzione dello schedario generale)*. — Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito lo schedario generale della cooperazione. In tale schedario sono iscritti:

a) tutti gli enti iscritti nei registri prefettizi, nonché quelli risultanti dall'elenco di cui all'ultimo comma dell'art. 1;

b) i consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422.

Lo schedario è tenuto distintamente per sezioni, come il registro prefettizio, e deve contenere le medesime indicazioni; esso inoltre è diviso per province. Lo schedario è ostensibile a chiunque ne faccia richiesta.».

«Art. 16 *(Effetti della mancata iscrizione nel registro prefettizio)*. — La mancanza d'iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione esclude gli enti contemplati nel presente decreto da ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura disposta da questo decreto o da altre leggi.».

Nota all'art. 20:

— Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577, del 14 dicembre 1947, reca: «Provvedimenti per la cooperazione.».

02G0250

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 2002.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio del comune di Lipari.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Lipari fino al 30 settembre 2002;

Considerato che le infrastrutture ed i servizi presenti sul territorio del comune di Lipari necessitano ancora di ulteriori iniziative e di interventi straordinari che consentano di fronteggiare adeguatamente i rischi derivanti dalla natura vulcanica e dalla particolare collocazione geografica delle isole costituenti il comune in parola;

Considerato che sono tuttora in corso gli interventi predisposti dal commissario delegato finalizzati a favorire l'adeguamento delle infrastrutture;

Acquisita l'intesa della Regione siciliana in data 23 settembre 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 settembre 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Lipari.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A11979

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 ottobre 2002.

Modalità di operatività della garanzia per la copertura assicurativa per il trasporto aereo e di corresponsione dei premi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, recante: «Disposizioni urgenti per il trasporto aereo»;

Vista la legge 27 novembre 2001, n. 413, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, recante: «Disposizioni urgenti per il trasporto aereo», con la quale la garanzia dello Stato viene prorogata al 31 dicembre 2001 nonché estesa alle imprese di gestione aeroportuale;

Visto il decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, con il quale la garanzia dello Stato viene ulteriormente prorogata al 31 marzo 2002;

Visto il decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 2002, n. 100, recante: «Proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e per le imprese di gestione aeroportuale», con il quale la garanzia dello Stato viene ulteriormente prorogata al 31 maggio 2002, e i commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* dell'art. 2 del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, sono sostituiti dai seguenti:

«1-*bis*. Per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo 2002 lo Stato garantisce la copertura assicurativa per il risarcimento dei danni subiti da terzi, in essi inclusi i passeggeri trasportati e i dipendenti delle imprese di trasporto aereo, in conseguenza di atti di guerra o di terrorismo nell'esercizio del servizio aereo, in favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, munite di valida licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e del regolamento ENAC del 14 febbraio 2000, e successive modificazioni, per il trasporto aereo di passeggeri o passeggeri e merci a titolo oneroso, nonché in favore delle imprese nazionali di gestione aeroportuale. La copertura assicurativa statale opera da un massimale di 50 milioni di dollari statunitensi fino ad un importo massimo, per ciascuna delle predette imprese e per singolo sinistro, di 2 miliardi di dollari statunitensi limitatamente alla parte di danni priva di copertura assicurativa da parte delle imprese com merciali.

1-*ter*. Le imprese di trasporto aereo di cui al comma 1-*bis*, per la parte garantita dallo Stato e previa presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze -

Dipartimento del tesoro di idonea documentazione relativa alle coperture assicurative assunte sul mercato, devono corrispondere un premio da versare al capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, così determinato:

a) premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale da 50 milioni fino a 150 milioni di dollari statunitensi. Dal 1° febbraio 2002 il premio è aumentato a 0,40 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo;

b) premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale oltre 150 milioni di dollari statunitensi fino a 1 miliardo di dollari statunitensi;

c) premio di 0,25 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale fino a 2 miliardi di dollari statunitensi;

1-*quater*. Le altre imprese di cui al comma 1-*bis* devono corrispondere, con le medesime modalità di cui al comma 1-*ter*, un premio così determinato:

a) imprese di gestione aeroportuale:

1) in caso di assenza di copertura assicurativa disponibile sui mercati commerciali, per la copertura fino al massimale esistente prima dell'11 settembre 2001: premio minimo pari al 50% del premio annuo complessivo di polizza;

2) in caso di copertura parziale disponibile sui mercati commerciali, per la copertura della differenza fino ai limiti esistenti prima dell'11 settembre 2001: premio minimo pari al 33% del nuovo premio aggiuntivo richiesto dal mercato commerciale per la copertura parziale;

b) esercenti attività di cargo: la copertura di attività di cargo è soggetta ad un premio minimo non inferiore al 50% del premio annuo complessivo della polizza prima dell'11 settembre 2001;

1-*quinquies*. I premi vengono corrisposti dalle imprese di cui al comma 1-*bis* con decorrenza 27 novembre 2001. Le imprese di trasporto aereo corrispondono il relativo premio nella stessa misura fissata per il mese di gennaio 2002;

1-*sexies*. È esclusa ogni azione di rivalsa dello Stato nei confronti delle imprese di cui al comma 1-*bis*, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave;

1-*septies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro delle attività produttive, sono stabilite le modalità di operatività dell'intervento di cui al presente articolo;

2. Per il periodo dal 1° aprile al 31 maggio 2002 lo Stato garantisce la copertura assicurativa alle condizioni e secondo le modalità di cui all'art. 2, commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, come sostituiti dal presente articolo»;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2002, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2002, n. 162, recante: «Ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale» con il quale la copertura assicurativa dello Stato viene ulteriormente prorogata al 30 giugno 2002 e, tra l'altro, si prevede quanto segue:

«Art. 2. — Nel caso in cui, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi comunitari dovessero formulare nuovi atti di indirizzo di contenuto analogo a quelli indicati nelle premesse del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, estende, con propri decreti, l'applicazione della copertura assicurativa di cui all'art. 1 a periodi di tempo ulteriori a quelli ivi indicati conformandosi integralmente ai contenuti dei sopravvenuti atti comunitari di indirizzo»;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 2002, n. 155;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante: «Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)» ed, in particolare, l'art. 2 concernente le funzioni e i compiti dell'Ente;

Considerato che:

I premi dovuti dalle imprese di trasporto aereo, indicati per fasce di massimali, si intendono cumulativi; la copertura assicurativa non può essere inferiore al massimale risultante dalla polizza assicurativa stipulata in data antecedente all'11 settembre 2001;

Sentito il Ministro delle infrastrutture e trasporti e il Ministro delle attività produttive;

Sulle proposte del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. La garanzia per la copertura assicurativa di cui alla normativa citata nel preambolo opera di diritto, su istanza documentata e motivata dell'impresa, con le stesse modalità e alle stesse condizioni previste nella polizza assicurativa per la copertura di rischi di guerra e terrorismo assunta dalla stessa impresa sul mercato.

2. I beneficiari della garanzia corrispondono il premio, da calcolarsi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, come modificato dal decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, convertito dalla legge 24 maggio 2002, n. 100, con decorrenza 27 novembre 2001.

Art. 2.

1. Le imprese interessate, entro 20 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, presentano al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, direzione VI e all'Ente nazionale per l'aviazione civile la seguente documentazione:

a) imprese di trasporto aereo:

1) atto recante l'indicazione del massimale per il quale l'impresa chiede la copertura assicurativa, in misura comunque non inferiore a quella risultante dalla polizza assicurativa stipulata in data antecedente al l'11 settembre 2001;

2) polizze assicurative stipulate in data antecedente e successiva all'11 settembre 2001;

3) documentazione da cui risulti il numero dei passeggeri trasportati o che si prevede di trasportare limitatamente al periodo temporale di efficacia della garanzia assicurativa dello Stato;

4) atto recante l'indicazione del premio dovuto da calcolarsi sulla base delle prescrizioni contenute nel richiamato decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, all'art. 2, comma 1-*ter*, come modificato dalla legge 24 maggio 2002, n. 100, salvo conguaglio a seguito di verifica dei passeggeri effettivamente trasportati;

b) imprese di gestione aeroportuale:

1) atto recante l'indicazione del massimale per il quale l'impresa chiede la copertura assicurativa in misura comunque non inferiore a quella risultante dalla polizza assicurativa stipulata in data antecedente all'11 settembre 2001;

2) polizza assicurativa di data anteriore all'11 settembre 2001; eventuale polizza assicurativa stipulata in data successiva all'11 settembre 2001;

3) atto recante l'indicazione del premio dovuto da calcolarsi sulla base delle prescrizioni contenute nel richiamato decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, all'art. 2, comma 1-*quater*, come modificato dalla legge 24 maggio 2002, n. 100;

c) imprese esercenti attività cargo:

1) atto recante l'indicazione del massimale per il quale l'impresa chiede la copertura assicurativa in misura comunque non inferiore a quella risultante dalla polizza assicurativa stipulata in data antecedente all'11 settembre 2001;

2) polizza assicurativa di data anteriore all'11 settembre 2001; eventuale polizza assicurativa stipulata in data successiva all'11 settembre 2001;

3) atto recante l'indicazione del premio dovuto da calcolarsi sulla base delle prescrizioni contenute nel richiamato decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, all'art. 2, comma 1-*quater*, come modificato dalla legge 24 maggio 2002, n. 100.

Art. 3.

1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile, avvalendosi anche della collaborazione dei competenti uffici, verifica la sussistenza dei requisiti dell'impresa richiedente, nonché la correttezza del calcolo del premio e comunica tempestivamente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro - Direzione VI, i risultati dell'istruttoria.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro - Direzione VI, sulla base dei risultati dell'istruttoria condotta dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, comunica all'impresa interessata l'entità del premio dovuto, salvo conguaglio ai sensi dell'art. 2, lettera *a)*, del presente decreto con l'indicazione delle modalità di pagamento nonché il riconoscimento della garanzia assicurativa di diritto dello Stato.

3. L'impresa versa il premio al capo X del bilancio dello Stato e trasmette la relativa quietanza al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro - Direzione VI, dandone contestuale comunicazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile.

Il presente decreto sarà sottoposto ai previsti controlli secondo la normativa vigente.

Roma, 2 ottobre 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

02A11988

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 2002.

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Sardegna. (Ordinanza n. 3243).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 2002 concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali connesse al sistema delle risorse idriche in Sardegna;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 1995, recante: «Disposizioni urgenti volte a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione autonoma della Sardegna» e il n. 2424 del 24 febbraio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 2 marzo 1996, recante: «Integrazione all'ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995 recante disposizioni urgenti volte a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione autonoma della Sardegna» e l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3059 del 30 maggio 2000 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2000, recante: «Misure urgenti

per alcuni comuni della provincia di Catania che hanno subito danni per effetto dei fenomeni eruttivi dell'Etna, nonché ulteriori disposizioni di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 19 aprile 2002, recante: «Disposizioni urgenti in materia di protezione civile»;

Viste le note n. 767 del 23 luglio 2002, n. 952 dell'11 settembre 2002, con le quali la regione autonoma della Sardegna - presidenza - ufficio del commissario delegato per l'emergenza idrica in Sardegna ha rappresentato la necessità di accelerare le procedure per la realizzazione degli interventi finalizzati alla risoluzione della situazione emergenziale, integrando i poteri commissariali;

Vista la nota del 20 settembre 2002 con la quale la regione autonoma della Sardegna - presidente della giunta regionale, ha rappresentato, tra l'altro, la necessità di costituire con ogni urgenza nell'ambito dell'attività di gestione dell'emergenza idrica, le strutture deputate dalla legge n. 61/1994 alla prevenzione, vigilanza e controllo ambientale;

Acquisita l'intesa della regione Sardegna;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione autonoma della Sardegna, commissario delegato per l'emergenza idrica, per l'attuazione degli interventi programmati ai fini del superamento dell'emergenza stessa può avvalersi delle risorse finanziarie assegnate alla regione autonoma della Sardegna a valere sui fondi di cui alla legge n. 488/1992, recante: «Provvedimenti per lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del Paese» e successive modifiche ed integrazioni, ancorché già destinate dalla regione stessa ma non impegnate, anche in deroga alle procedure previste dalle pertinenti deliberazioni C.I.P.E., in particolare dalle deliberazioni C.I.P.E. n. 4 del 22 gennaio 1999, n. 84 del 4 agosto 2000, n. 138 del 21 dicembre 2000, e n. 36 del 3 maggio 2002. A tal fine, con propria determinazione, il commissario delegato ne dispone il versamento nella propria contabilità speciale o l'assegnazione, a titolo di finanziamento, ai soggetti attuatori degli interventi programmati.

Art. 2.

1. Al fine di consentire l'accelerazione delle procedure necessarie per realizzare gli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza idrica in Sardegna, la Cassa depositi e prestiti provvede con priorità ed in deroga a quanto disposto dall'art. 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, su indicazione del commissario delegato, al finanziamento, ai soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 549 del 1995 e successive modifiche ed integrazioni, degli studi di fattibilità e delle progettazioni preliminari, definitive ed esecutive, degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza stessa.

Art. 3.

1. Il presidente della regione Sardegna, commissario delegato, provvede a:

individuare nuovi punti di captazione;

stipulare accordi e/o convenzioni per l'utilizzo e l'approvvigionamento delle acque;

acquisire fonti di approvvigionamento esistenti mediante provvedimenti di occupazione d'urgenza e requisizione temporanea, nonché modificare temporaneamente la destinazione delle risorse idriche e l'assegnazione delle portate da utilizzare, avuto comunque riguardo ai principi sanciti dagli articoli 2 e 28 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

disporre la progettazione e la realizzazione di impianti ed opere di captazione, trasporto, adduzione, trattamento e distribuzione delle acque, al fine di consentirne il recapito nelle condizioni di massima efficacia, efficienza ed economicità, predisponendo ed approvando i progetti, provvedendo alle occupazioni d'urgenza ed agli espropri, disponendone la realizzazione anche in deroga alle disposizioni vigenti sugli appalti, autorizzandone l'esercizio e l'affidamento ai soggetti gestori, sentite le autorità titolari del relativo servizio idrico, ove già presenti;

accelerare l'esecuzione di interventi già finanziati o presenti nella programmazione regionale, interregionale e statale; in particolare, può, anche nelle more della definizione del programma di interventi di cui al precedente articolo, subentrare in luogo del soggetto attuatore o del soggetto titolare dell'impianto, nella realizzazione e nell'affidamento della gestione delle opere e degli impianti, i cui lavori non siano ancora completati o, qualora completati, non siano avviati all'esercizio, qualunque ne sia la causa;

stabilire o apportare, ove ritenuto strettamente necessario, modifiche tariffarie all'utenza per i diversi usi conseguenti agli adeguamenti dei proventi derivanti dalla concessione del demanio idrico ai sensi degli articoli 86 ed 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, degli accordi di programma in applicazione dell'art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ai sensi dell'art. 13 della citata legge ed ai sensi della delibera C.I.P.E. n. 8 del 19 febbraio 1999;

dare completa attuazione al servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modifiche, qualora siano accertate gravi irregolarità ed inadempienze da parte dei soggetti titolari del servizio stesso ed in qualsiasi altro caso in cui l'affidamento del servizio idrico integrato non possa essere perseguito entro il periodo dell'emergenza;

individuare, sull'intero territorio regionale, ogni possibilità di riutilizzo delle acque reflue depurate e predisporre un programma straordinario di interventi

per il riutilizzo delle acque reflue depurate, fissandone il sistema tariffario per la loro utilizzazione a fini irrigui ed industriali;

progettare e, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, realizzare sistemi per l'adeguamento qualitativo, il collettamento, l'invaso, la distribuzione e il riutilizzo delle acque reflue provenienti da depuratori, avvalendosi anche delle reti irrigue esistenti e delle strutture dei consorzi di irrigazione e di bonifica e definendo il riparto degli oneri di gestione e manutenzione;

fissare i limiti di qualità degli effluenti in uscita dai depuratori, esistenti o da realizzare, al fine del loro riutilizzo irriguo e/o industriale, garantendo le condizioni di massima sicurezza sanitaria ed ambientale, anche sulla base dei criteri definiti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; nel caso ricorrano le condizioni di cui all'art. 29, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 152/1999 e successive modifiche, si applicano allo scarico definitivo degli impianti esistenti e da realizzare i limiti di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 del citato decreto legislativo.

2. Gli oneri derivanti da consumi energetici per il sollevamento delle acque e dall'uso di acque già destinate all'uso idroelettrico, relativi ai quantitativi necessari al superamento dell'emergenza, graveranno sui fondi del commissario delegato.

Art. 4.

1. Il presidente della regione autonoma della Sardegna, commissario delegato, è autorizzato ad avvalersi delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, comunque assegnate o destinate alla realizzazione di interventi in materia di approvvigionamento idrico primario ad uso plurimo e distribuzione delle acque ad uso civile, agricolo ed industriale; ad attivare le procedure necessarie per assicurare il co-finanziamento comunitario degli interventi previsti dalla presente ordinanza; ad utilizzare i proventi di cui all'art. 3; ad avanzare istanze di finanziamento su programmi nazionali e comunitari.

Art. 5.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, oltre alle deroghe già indicate dall'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996 e dall'art. 14 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, il presidente della regione autonoma della Sardegna, commissario delegato, è autorizzato, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, a derogare alle seguenti disposizioni:

legge 5 gennaio 1994 n. 36: art. 3, comma 1; art. 4, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *e)*, *g)*, *h)*, *i)*; articoli 11, 13, 17, comma 5, art. 19, commi 2 e 3; art. 20;

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 86 e 89;

decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge 21 gennaio 1994, n. 61;

articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

leggi regionali strettamente connesse.

Art. 6.

1. Limitatamente al periodo temporale di vigenza della dichiarazione dello stato di emergenza, e fatta salva l'emanazione delle disposizioni legislative concernenti l'istituzione dell'Agenzia regionale di cui all'art. 3 della legge n. 61/1994, il presidente della regione Sardegna, commissario delegato, è autorizzato, in deroga alla predetta legge, ad istituire tale Ente provvedendo agli adempimenti conseguenti per assicurarne l'ottimale funzionamento.

2. Ai fini di cui al comma 1, e nei limiti temporali di cui al comma stesso, il presidente della regione Sardegna, commissario delegato è autorizzato, anche in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, a stipulare dieci contratti di lavoro a tempo determinato per l'assunzione di unità di personale tecnico e/o amministrativo, nonché ad avvalersi di personale appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene posto in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati.

3. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sui fondi del presidente della regione Sardegna, commissario delegato.

Art. 7.

1. Per le attività di propria competenza, il presidente della regione Sardegna, commissario delegato, può avvalersi dell'Autorità di bacino, delle strutture, delle agenzie e dei soggetti regionali, di enti di ricerca e di società specializzate a totale capitale pubblico, con il riconoscimento, a favore delle medesime, dei costi sostenuti e documentati, preventivamente autorizzati dallo stesso commissario delegato.

2. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sui fondi del presidente della regione Sardegna, commissario delegato.

Art. 8.

1. Il Dipartimento della protezione civile, è estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. Pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico del bilancio dell'ente attuatore.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A11978

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 25 settembre 2002.

Rettifica del decreto di riconoscimento alla sig.ra Coffey Maria Gabriela di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo - sez. A e di psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 3 settembre 2002 con il quale si riconosceva il titolo di psicologa e psicoterapeuta (quest'ultimo subordinatamente al superamento di una prova attitudinale), conseguito in Argentina da Coffey Maria Gabriela, cittadina argentina, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi e degli psicoterapeuti;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato scritto «Vista l'istanza della sig.ra Coffey Maria Gabriella nata a Buenos Aires (Argentina) il 22 agosto 1968, cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale argentino di psicologa, di cui è in possesso, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologo», invece di «Vista l'istanza della sig.ra Coffey Maria Gabriela, nata a Buenos Aires il 22 agosto 1968, cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi del sopra citato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale argentino di psicologa e psicoterapeuta, di cui è in possesso, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologo - sez. A e di psicoterapeuta»;

Rilevato inoltre che, per mero errore materiale è stato scritto «*b)* la commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati» invece di «... all'albo degli psicologi - sez. A e degli psicoterapeuti»;

Vista l'istanza di correzione inviata dalla sig.ra Coffey Maria Gabriela;

Decreta:

Il decreto datato 3 settembre 2002 con il quale si riconosceva il titolo di psicologa e psicoterapeuta, conseguito da Coffey Maria Gabriela, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi e psicoterapeuti, è modificato come segue: la frase «Vista l'istanza della sig.ra Coffey Maria Gabriella nata a Buenos Aires (Argentina) il 22 agosto 1968, cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale argentino di psicologa, di cui è in possesso, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologo» è sostituita dalla seguente frase: «Vista l'istanza della sig.ra Coffey Maria Gabriela, nata a Buenos Aires il 22 agosto 1968, cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi del sopra citato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale argentino di psicologa e psicoterapeuta, di cui è in possesso, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologo - sez. A e di psicoterapeuta».

La frase «La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati» viene sostituita da «... al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi - sez. A e degli psicoterapeuti».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 3 settembre 2002.

Roma, 25 settembre 2002

Il direttore generale: MELE

02A11917

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 agosto 2002.

Criteri di ripartizione e utilizzazione delle compensazioni finanziarie operate dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a favore dei comuni italiani di confine, ai sensi dell'art. 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, per gli anni 2000-2001.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, di approvazione ed esecuzione dell'accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, il quale stabilisce che il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le regioni Lombardia, Piemonte e la provincia autonoma di Bolzano, nonché i comuni frontalieri interessati, determinerà, annualmente, i criteri di ripartizione e di utilizzazione della stessa compensazione finanziaria;

Visto l'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze e, nel contempo, sopprime il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministero delle finanze;

Visto l'art. 2 del protocollo del 28 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 febbraio 1979, n. 42, che sostituisce l'art. 31 della Convenzione fra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 9 marzo 1976, con il quale è stato stabilito che il citato

accordo rimarrà in vigore sino alla denuncia di uno dei contraenti, da presentarsi con le modalità e nei termini ivi stabiliti;

Sentite le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, la provincia autonoma di Bolzano ed comuni di confine interessati;

Decreta:

I criteri di ripartizione e di utilizzazione delle somme dovute dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a beneficio dei comuni italiani di confine, a titolo di compensazione finanziaria, sono determinati nel modo seguente:

Art. 1.

I presenti criteri di ripartizione si riferiscono alla compensazione finanziaria dovuta per gli anni 2000 e 2001.

Art. 2.

Ai fini della rilevazione della situazione del frontalierato esistente in ciascun comune, si assumono i dati rilevati dalle competenti autorità dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese alla data del 31 agosto del 2000 e 2001. I dati sono acquisiti direttamente dalle autorità italiane presso quelle svizzere.

Art. 3.

La ripartizione delle somme affluite per compensazione finanziaria viene limitata ai comuni il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 km dalla linea di confine con l'Italia dei tre cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese.

Negli articoli successivi tali comuni saranno, sinteticamente, denominati «Comuni di confine».

Art. 4.

La ripartizione relativa agli anni 2000 e 2001 è operata distintamente sulla base delle rispettive «quote *pro-capite*», ottenute dividendo l'importo globale della compensazione finanziaria, versata dai tre Cantoni summenzionati e riferita a ciascun anno 2000 e 2001 per il numero complessivo del lavoratori frontalieri residenti, alla data del 31 agosto di ciascun anno, nei «Comuni di confine» e che abbiano svolto nel corso dell'anno attività di lavoro dipendente in uno dei tre Cantoni in questione.

Art. 5.

Le somme da ripartire nei singoli anni 2000 e 2001 sono attribuite:

- per i comuni facenti parte della regione Piemonte, della regione Valle d'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano:

a) alle comunità montane, in misura pari al prodotto fra la «quota *pro-capite*», di cui al precedente art. 4, ed il numero dei frontalieri - i quali abbiano svolto, durante l'anno cui si riferisce la ripartizione, attività di lavoro dipendente in uno dei tre Cantoni suddetti, risultanti residenti nel corso dello stesso periodo nei «Comuni di confine» il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nelle comunità medesime;

b) ai «Comuni di confine» in misura analoga a quella di cui al punto precedente, non ricadenti, neanche in parte, nelle comunità montane;

- per i comuni facenti parte della regione Lombardia:

a) ai «Comuni di confine» in cui il numero dei frontalieri residenti nel corso di ciascun anno, cui si riferisce la ripartizione, rappresenti almeno il 4% dell'intera popolazione risultante residente nel comune, rispettivamente al 31 agosto 2000 e al 31 agosto 2001. L'entità delle somme da attribuire è data per ogni ripartizione dal prodotto fra la detta «quota *pro-capite*» ed il numero dei frontalieri - lavoratori dipendenti in uno dei tre Cantoni, residenti nel comune nell'anno interessato al riparto;

b) alle comunità montane, qualora il cennato rapporto sia inferiore al 4% ed il «Comune di confine» sia compreso in tutto od in parte nella comunità montana. Le somme da attribuire sono determinate secondo il procedimento sopra indicato, tenendo conto del solo numero dei frontalieri residenti nei «Comuni di confine» con rapporto frontalieri/popolazione inferiore al 4%;

c) alla regione Lombardia, qualora il «Comune di confine» con numero di frontalieri inferiori alla detta percentuale, non sia compreso neanche in parte nelle comunità montane. Anche in questo caso vale quanto è stabilito nella precedente lettera *b)* in merito alla quantificazione delle somme da attribuire.

Art. 6.

Le somme attribuite saranno utilizzate dagli Enti assegnatari per la realizzazione, completamento e potenziamento di opere pubbliche di interesse generale volte ad agevolare i lavoratori frontalieri, con preferenza per i settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti pubblici. Dette somme, inoltre, potranno essere destinate, nel limite del 10%, al finanziamento di servizi resi ed effettivamente fruiti relativi ad opere pubbliche realizzate con fondi di precedenti erogazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2002

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 400

02A11974

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 settembre 2002.

Sostituzione del liquidatore della società «Cooperativa per lavori ausiliari pensionati FF.SS. di Torino» a r.l., in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545 del codice civile, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle Direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria del 30 novembre 2000 a carico della «Cooperativa per lavori ausiliari pensionati FF.SS. di Torino» a r.l., in liquidazione dal 1° settembre 1951, dal quale risulta un eccessivo ritardo ed un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Acquisito a norma del combinato disposto degli articoli 11 e 20 del decreto legislativo n. 1577/1947, il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 23 maggio 2001;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante raccomandata a.r. del 25 marzo 2002, con la quale veniva comunicato al liquidatore l'avvio del procedimento di cui all'art. 2545 del codice civile;

Considerato che la suddetta raccomandata è stata restituita dalle Poste italiane con la dicitura «Al mittente per compiuta giacenza - non curato ritiro»; e che pertanto, ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 8- IV comma, la comunicazione di cui sopra è da intendersi per eseguita;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Decreta

la destituzione dall'incarico di liquidatore ordinario della società «Cooperativa per lavori ausiliari pensionati FF.SS. di Torino» a r.l., con sede legale in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 71, del rag. Elio Cantamessa, nominato con assemblea straordinaria del 1° settembre 1951, e la sua sostituzione con il dott. Secinaro Furio Camillo, nato a Bussi sul Tirino (Pescara) il 22 dicembre 1939, con studio in Torino, via Della Consolata n. 4.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 13 settembre 2002

Il direttore: PIRONE

02A11918

DECRETO 16 settembre 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Primacasa» a r.l., in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545 del codice civile, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle Direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visti il verbale d'ispezione ordinaria del 21 luglio 2000 ed il verbale di accertamento del 27 aprile 2001 a carico della società cooperativa «Primacasa» a r.l., in liquidazione dal 16 ottobre 1995, dai quali risulta un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Acquisito a norma del combinato disposto degli articoli 11 e 20 del decreto legislativo n. 1577/1947, il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 18 luglio 2001;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante raccomandata a.r. ricevuta in data 26 marzo 2002, con la quale veniva comunicato al liquidatore l'avvio del procedimento di cui all'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Decreta

la destituzione dall'incarico di liquidatore ordinario della società cooperativa «Primacasa» a r.l., con sede legale in Torino, corso Re Umberto n. 142, del sig. Andretta Luigi, nominato con assemblea straordinaria del 16 ottobre 1995, e la sua sostituzione con il dott. D'Agostino Franco, nato a Torino il 2 luglio 1963, con studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 123.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 settembre 2002

Il direttore: PIRONE

02A11919

DECRETO 16 settembre 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Studio Settantasette - Cooperativa di allestimenti» a r.l., in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545 del codice civile, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle Direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visti il verbale d'ispezione ordinaria del 2 novembre 2000 ed il verbale di accertamento del 20 aprile 2001 a carico della società cooperativa «Studio Settantasette - Cooperativa di allestimenti» a r.l., in liquidazione dal 9 febbraio 1984, dai quali risulta un eccessivo ritardo ed un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Acquisito a norma del combinato disposto degli articoli 11 e 20 del decreto legislativo n. 1577/1947, il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 18 luglio 2001;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione al liquidatore, con raccomandata a.r. ricevuta in data 25 marzo 2002, di avvio del procedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Preso atto che la suddetta raccomandata è stata restituita dalle Poste italiane con la dicitura «compiuta giacenza - al mittente», e che pertanto, ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, quarto comma, la comunicazione di cui sopra è da intendersi per eseguita;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Decreta

la destituzione dall'incarico di liquidatore ordinario della società cooperativa «Studio Settantasette - Cooperativa di allestimenti» a r.l., con sede legale in Torino, corso Turati n. 11/C, del sig. Canitano Sergio, nominato con assemblea straordinaria del 9 febbraio 1984, e la sua sostituzione con il dott. D'Agostino Franco, nato a Torino il 2 luglio 1963, con studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 123.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia inte-

resse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 settembre 2002

Il direttore: PIRONE

02A11920

DECRETO 16 settembre 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «La Romana» a r.l., in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545 del codice civile, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle Direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visti il verbale d'ispezione ordinaria del 5 gennaio 2000 ed il verbale di accertamento del 19 luglio 2001 a carico della società cooperativa «La Romana» a r.l., in liquidazione dal 9 luglio 1997, dai quali risulta un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Acquisito a norma del combinato disposto degli articoli 11 e 20 del decreto legislativo n. 1577/1947, il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 31 ottobre 2001;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione al liquidatore, con raccomandata a.r. ricevuta in data 27 marzo 2002, di avvio del procedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Decreta

la destituzione dall'incarico di liquidatore ordinario della società cooperativa «La Romana» a r.l., con sede legale in Torino, via Canova n. 14/A, del sig. Ruvolo Francesco, nominato con assemblea straordinaria del 9 luglio 1997, e la sua sostituzione con il dott. D'Agostino Franco, nato a Torino il 2 luglio 1963, con studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 123.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 settembre 2002

Il direttore: PIRONE

02A11921

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 settembre 2002.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera Policlinico di Modena ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare le attività di trapianto di intestino da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 2000.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI, DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE - UFFICIO XIII

Visto il decreto ministeriale in data 31 ottobre 2000, con il quale l'azienda ospedaliera Policlinico di Modena è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di intestino da cadavere, a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Policlinico di Modena in data 18 settembre 2002, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di quattro sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività, con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge la 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute nonché le ordinanze in data 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dalla ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione, fino alle determinazioni che la regione Emilia-Romagna adotterà, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91.

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera Policlinico di Modena, è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile dell'attività di trapianto di intestino da cadavere, a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale del 31 ottobre 2000, i seguenti sanitari:

Jovine prof. Elio, professore associato di chirurgia generale presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, integrato quale dirigente medico, a tempo pieno, nell'unità di trapianto multiviscerale - fegato, dell'azienda ospedaliera Policlinico di Modena;

Cautero dott. Nicola, ricercatore universitario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con integrazione assistenziale presso l'azienda ospedaliera Policlinico di Modena;

Masetti dott. Michele, ricercatore universitario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia con integrazione assistenziale presso l'azienda ospedaliera Policlinico di Modena;

Di Benedetto dott. Fabrizio, titolare di contratto libero professionale finalizzato all'attività di trapianto di fegato/multiviscerale, presso l'azienda ospedaliera Policlinico di Modena;

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera Policlinico di Modena, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2002

Il dirigente responsabile: BALLACCI

02A12013

DECRETO 27 settembre 2002.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera Policlinico di Modena ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare le attività di trapianto di fegato da cadavere, a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 27 giugno 2000.

IL DIRIGENTE

DEL DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI, DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE - UFFICIO XIII

Visto il decreto ministeriale in data 27 giugno 2000, con il quale l'azienda ospedaliera Policlinico di Modena è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di fegato da cadavere, a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Policlinico di Modena in data 18 settembre 2002, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di quattro sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività, con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge la 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute nonché le ordinanze in data 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dalla ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione, fino alle determinazioni che la regione Emilia-Romagna adotterà, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91.

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera Policlinico di Modena, è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile dell'attività di trapianto di fegato da cadavere, a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale del 27 giugno 2000, i seguenti sanitari:

Jovine prof. Elio, professore associato di chirurgia generale presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, integrato quale dirigente medico, a tempo pieno, nell'unità di trapianto multiviscerale - fegato, dell'azienda ospedaliera Policlinico di Modena;

Cautero dott. Nicola, ricercatore universitario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, con integrazione assistenziale presso l'azienda ospedaliera Policlinico di Modena;

Masetti dott. Michele, ricercatore universitario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia con integrazione assistenziale presso l'azienda ospedaliera Policlinico di Modena;

Di Benedetto dott. Fabrizio, titolare di contratto libero professionale finalizzato all'attività di trapianto di fegato/multiviscerale, presso l'azienda ospedaliera Policlinico di Modena;

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera Policlinico di Modena, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2002

Il dirigente responsabile: BALLACCI

02A12014

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 18 settembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Treviso.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Treviso in data 5 settembre 2002.

1.1 È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico nel giorno 5 settembre 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che per problemi tecnici gli sportelli dell'ufficio sono rimasti chiusi al pubblico per l'intera giornata.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 18 settembre 2002.

Il direttore regionale: MICELI

02A11730

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

CIRCOLARE 30 settembre 2002, n. **DPC/CG/0035114.**

Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
Dipartimento per il coordinamento amministrativo
Al Ministero dell'interno
Gabinetto
Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
Al Ministero della difesa - Gabinetto
Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Gabinetto
Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Gabinetto
Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Gabinetto
Al Comando operativo di vertice interforze
Al Corpo forestale dello Stato
Al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
Alla Croce Rossa Italiana - Ispettorato nazionale
All'ANPA
All'Associazione nazionali comuni italiani
All'Unione delle province d'Italia
All'Unione nazionale comuni, comunità enti montane
Ai Servizi tecnici nazionali
Al presidente della regione Abruzzo
Al presidente della regione Basilicata
Al presidente della regione Calabria
Al presidente della regione Campania
Al presidente della regione Emilia-Romagna
Al presidente della regione Friuli-Venezia Giulia
Al presidente della regione Lazio
Al presidente della regione Liguria
Al presidente della regione Lombardia
Al presidente della regione Marche
Al presidente della regione Molise
Al presidente della regione Piemonte
Al presidente della regione Puglia
Al presidente della regione Sardegna
Al presidente della regione Sicilia
Al presidente della regione Toscana
Al presidente della regione Trentino-Alto Adige
Al presidente della regione Umbria
Al presidente della regione Valle d'Aosta
Al presidente della regione Veneto
Al presidente della provincia autonoma di Bolzano
Al presidente della provincia autonoma di Trento
Al prefetto di Agrigento
Al prefetto di Alessandria
Al prefetto di Ancona
Al prefetto di Aosta
Al prefetto di Arezzo
Al prefetto di Ascoli Piceno
Al prefetto di Asti
Al prefetto di Avellino
Al prefetto di Bari
Al prefetto di Belluno
Al prefetto di Benevento
Al prefetto di Bergamo
Al prefetto di Biella
Al prefetto di Bologna
Al prefetto di Bolzano
Al prefetto di Brescia
Al prefetto di Brindisi
Al prefetto di Cagliari
Al prefetto di Caltanissetta
Al prefetto di Campobasso
Al prefetto di Caserta
Al prefetto di Catania
Al prefetto di Catanzaro
Al prefetto di Chieti
Al prefetto di Como
Al prefetto di Cosenza
Al prefetto di Cremona
Al prefetto di Crotone
Al prefetto di Cuneo
Al prefetto di Enna
Al prefetto di Ferrara
Al prefetto di Firenze
Al prefetto di Foggia
Al prefetto di Forlì Cesena
Al prefetto di Frosinone
Al prefetto di Genova
Al prefetto di Gorizia
Al prefetto di Grosseto
Al prefetto di Imperia
Al prefetto di Isernia
Al prefetto di L'Aquila
Al prefetto di La Spezia
Al prefetto di Latina
Al prefetto di Lecce
Al prefetto di Lecco
Al prefetto di Livorno
Al prefetto di Lodi
Al prefetto di Lucca
Al prefetto di Macerata
Al prefetto di Mantova
Al prefetto di Massa Carrara
Al prefetto di Matera
Al prefetto di Messina
Al prefetto di Milano
Al prefetto di Modena
Al prefetto di Napoli
Al prefetto di Novara
Al prefetto di Nuoro
Al prefetto di Oristano
Al prefetto di Padova
Al prefetto di Palermo
Al prefetto di Parma
Al prefetto di Pavia

Al prefetto di Perugia
Al prefetto di Pesaro Urbino
Al prefetto di Pescara
Al prefetto di Piacenza
Al prefetto di Pisa
Al prefetto di Pistoia
Al prefetto di Pordenone
Al prefetto di Potenza
Al prefetto di Prato
Al prefetto di Ragusa
Al prefetto di Ravenna
Al prefetto di Reggio Calabria
Al prefetto di Reggio Emilia
Al prefetto di Rieti
Al prefetto di Rimini
Al prefetto di Roma
Al prefetto di Rovigo
Al prefetto di Salerno
Al prefetto di Sassari
Al prefetto di Savona
Al prefetto di Siena
Al prefetto di Siracusa
Al prefetto di Sondrio
Al prefetto di Taranto
Al prefetto di Teramo
Al prefetto di Terni
Al prefetto di Torino
Al prefetto di Trapani
Al prefetto di Treviso
Al prefetto di Trieste
Al prefetto di Udine
Al prefetto di Varese
Al prefetto di Venezia
Al prefetto di Verbano Cusio Ossola
Al prefetto di Vercelli
Al prefetto di Verona
Al prefetto di Vibo Valentia
Al prefetto di Vicenza
Al prefetto di Viterbo
Al commissariato del Governo per la provincia autonoma di Bolzano e Trento
All'assessore regionale delegato per la protezione civile della regione Abruzzo
All'assessore regionale delegato per la protezione civile della regione Basilicata
All'assessore regionale delegato per la protezione civile della regione Calabria
All'assessore regionale delegato per la protezione civile della regione Campania
All'assessore regionale delegato per la protezione civile della regione Emilia-Romagna
All'assessore regionale delegato per la protezione civile della regione Friuli-Venezia Giulia
All'assessore regionale delegato per la protezione civile della regione Lazio
All'assessore regionale delegato per la protezione civile della regione Liguria
All'assessore regionale delegato per la protezione civile della regione Lombardia
All'assessore regionale delegato per la protezione civile della regione Marche
All'assessore regionale delegato per la protezione civile della regione Molise
All'assessore regionale delegato per la protezione civile della regione Piemonte
All'assessore regionale delegato per la protezione civile della regione Puglia
All'assessore regionale delegato per la protezione civile della regione Sardegna
All'assessore regionale delegato per la protezione civile della regione Sicilia
All'assessore regionale delegato per la protezione civile della regione Toscana
All'assessore regionale delegato per la protezione civile della regione Trentino-Alto Adige
All'assessore regionale delegato per la protezione civile della regione Umbria
All'assessore regionale delegato per la protezione civile della regione Valle d'Aosta
All'assessore regionale delegato per la protezione civile della regione Veneto

Premessa.

Al fine di assicurare il compiuto ed efficace svolgimento delle attività di protezione civile e nell'esercizio del potere di coordinamento delle componenti del Servizio nazionale di cui all'art. 6 della legge n. 225 del 1992, si ritiene utile fornire una serie di indicazioni volte ad agevolare la ricognizione dell'assetto normativo delle competenze in materia di protezione civile.

1. *Il Servizio nazionale della protezione civile - Quadro normativo di riferimento.*

La legge n. 225/1992 ed il decreto-legge n. 343/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401/2001, delineano in maniera precisa il quadro normativo di riferimento del «Servizio nazionale di protezione civile», istituito per l'assolvimento dei compiti di tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità, da catastrofi e da altri eventi che determinano situazioni di rischio, alla cui attuazione provvedono, in evidente piena sintonia rispetto al decreto legislativo n. 112/1998, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata, nonché i cittadini, i gruppi associati di volontariato civile e gli ordini e collegi professionali.

Relativamente alla competenza degli enti territoriali, deve ricordarsi che le disposizioni del decreto legislativo n. 112 del 1998 sulle situazioni emergenziali sono fatte espressamente salve dall'art. 5, comma 1, del citato decreto-legge n. 343 del 2001.

Nell'ambito del Servizio nazionale assume una posizione centrale il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le cui competenze si desumono agevolmente dal disposto di cui all'art. 5, del decreto-legge n. 343 del 7 settembre 2001,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che ha novellato il quadro normativo dettato dalla legge n. 225/1992.

Ed infatti il Dipartimento della protezione civile espleta un'attività «tecnico-operativa», definendo, d'intesa con le regioni e sulla base dei piani d'emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi (commi 4 e 4-*bis*); svolge un'attività di proposta nei confronti del Presidente del Consiglio o del Ministro dell'interno da lui delegato, relativamente sia ai compiti di indirizzo, promozione e coordinamento, sia alle funzioni operative inerenti ai programmi di previsione e prevenzione (comma 4-*ter*); rivolge, infine, alle «amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, alle regioni, alle province, ai comuni, agli enti pubblici nazionali e territoriali e ad ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata» le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo in materia di protezione civile (comma 5).

Ai sensi dell'art. 108, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 112/1998, alle regioni spetta, sulla base degli indirizzi nazionali, la competenza in ordine alle attività di predisposizione dei programmi di previsione, prevenzione ed attuazione degli interventi urgenti in caso di calamità e di quelli necessari a garantire il ritorno alle normali condizioni di vita, unitamente alla formulazione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza.

In capo alle province, ex art. 108, comma 1, lettera *b)*, del medesimo decreto legislativo n. 112/1998, è posta la competenza in ordine alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza, nonché all'attuazione delle attività di previsione e prevenzione previste dai relativi piani regionali, oltre che la vigilanza sulla predisposizione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da parte delle strutture provinciali di protezione civile.

Per i comuni, infine, persiste l'attribuzione, nell'ambito territoriale di competenza ed in quello intercomunale, di funzioni analoghe a quelle conferite alle amministrazioni provinciali, nonché l'ulteriore compito afferente all'attivazione dei primi soccorsi necessari a fronteggiare l'emergenza (art. 108, comma 1, lettera *c)*, decreto legislativo n. 112/1998).

In tale contesto, che presenta indubbi profili di complessità, certamente ancor più rilevanti e meritevoli di approfondita riflessione alla stregua della sopravvenuta valenza costituzionale assegnata dalla legge costituzionale n. 3/2001 alla disciplina della materia della protezione civile, appare indispensabile una lettura sistematica di ciascuna disposizione normativa in coordinamento con tutte le ulteriori norme che disciplinano la medesima materia.

A tal fine deve farsi applicazione anche dei principi racchiusi nel vigente art. 118 della Costituzione che attribuisce le competenze amministrative ai comuni, consentendo il conferimento agli enti territoriali di maggiore dimensioni soltanto di quelle funzioni che richiedono l'esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

2. *Livelli di responsabilità e gestione delle emergenze.*

Al fine di identificare correttamente le sfere di attribuzioni che fanno capo ai predetti soggetti, è utile partire da un dato di fatto: al momento del verificarsi dell'evento calamitoso può risultare oggettivamente impossibile valutarne immediatamente l'intensità e l'estensione ai fini della riconduzione dello stesso ad una delle fattispecie di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, dell'art. 2, della legge n. 225/1992 e della identificazione delle possibili successive determinazioni da adottare. In tale situazione, è indispensabile poter individuare con certezza, fin dall'inizio, quali siano i soggetti pubblici deputati, per legge, a fronteggiare l'emergenza e a conseguirne il superamento, anche tenuto conto che, per effetto dell'art. 5, comma 4, della legge n. 401/2001, rimane fermo quanto previsto dall'art. 14 della legge n. 225/1992 in materia di competenza del prefetto.

Dalla sicura vigenza sia dell'art. 14 della legge n. 225/1992, che delle disposizioni recate dall'art. 108 del decreto legislativo n. 112/1998, richiamato esplicitamente dal comma 6 dell'art. 5 della più volte citata legge n. 401/2001, consegue che, ferma restando la più generale azione di coordinamento del Dipartimento della protezione civile, le competenze prefettizie di cui all'art. 14 della legge n. 225/1992 debbono continuare a «convivere», in un contesto di unicità di obiettivi da perseguire in termini di prevalente interesse pubblico, con il sistema di attribuzioni di cui all'art. 108 del decreto legislativo n. 112/1998, sì da realizzare quella fondamentale integrazione ed implementazione di risorse che il legislatore, anche costituzionale, ha ritenuto indispensabile in materia di protezione civile.

Quindi, in concreto, una volta verificatosi l'evento, il prefetto, coerentemente con quanto pianificato in sede locale dai competenti enti territoriali, assicurerà, agli stessi, il concorso dello Stato e delle relative strutture periferiche per l'attuazione degli interventi urgenti di protezione civile, attivando quindi tutti i mezzi ed i poteri di competenza statale, e così realizzando quella insostituibile funzione di «cerniera» con le ulteriori risorse facenti capo agli altri enti pubblici.

D'altronde in sede di interpretazione di una norma giuridica rimasta immutata nel tempo, malgrado sia variato il quadro normativo di riferimento, se ne deve ricercare il significato il più possibile coerente con le disposizioni risultanti dal complesso normativo globale in cui la norma da interpretare si trova collocata, facendo, a tal fine, ricorso alla cosiddetta interpretazione «evolutiva», e ciò anche tenuto conto del fatto che talune specifiche proposizioni recate dall'art. 14 della legge n. 225/1992 debbono necessariamente essere lette in senso conforme alle leggi successive, anche costituzionali, al fine di evitare, appunto, l'insorgenza di significati di dubbia legittimità costituzionale.

Nello specifico, i richiami contenuti nel predetto art. 14 della legge n. 225/1992 sia al «piano» prefettizio per fronteggiare l'emergenza sul territorio provinciale ed alla conseguente azione attuativa, sia alla «direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale» al verificarsi di «uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'art. 2» della stessa legge, impongono una serie di riflessioni che non possono prescindere né dal dato oggettivo della colloca-

zione della norma che assicura vigenza al predetto art. 14, né dalla comune accezione di «protezione civile» quale concorso coordinato di più componenti e strutture operative a livello centrale, regionale, provinciale e comunale, per quanto di rispettiva competenza, volto ad assicurare la previsione, la prevenzione, la pianificazione, il soccorso ed il superamento dell'emergenza.

Sotto il primo aspetto, va sottolineato che l'art. 5, comma 4, della legge n. 401/2001, richiama il citato art. 14 per quanto riguarda l'attività «tecnico-operativa» in occasione dei «primi interventi» da effettuarsi a cura del Dipartimento della protezione civile in concorso con le regioni e da queste in raccordo con i prefetti e con i comitati di protezione civile: ciò testimonia come il legislatore non abbia inteso affatto sancire situazioni di sovraordinazione di un'autorità su un'altra, bensì si sia orientato nel senso di garantire un coinvolgimento pieno delle risorse statali e locali, in una chiave di evidente ottimizzazione delle risorse stesse nell'ambito delle finalità di protezione civile e nel rispetto, in particolare, di quanto pianificato a livello regionale.

Il richiamo, poi, alla vigenza dell'art. 14 della legge n. 225/1992, disposto dall'art. 5, comma 4, della legge n. 401/2001, deve ritenersi assolutamente pieno ed esente da incisioni, in sede di esercizio delle competenze degli enti pubblici territoriali, per quanto concerne il ruolo che il prefetto riveste, ai sensi del comma 3 del detto articolo, nella eventuale fase successiva alla dichiarazione dello stato di emergenza, in cui, fatte salve eventuali diverse determinazioni che dovessero essere assunte dal Consiglio dei Ministri in sede di dichiarazione dello stato di emergenza, è soltanto tale Autorità che può derogare, quale delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, al regime ordinario stabilito dal vigente ordinamento giuridico. In altre parole, sulla base del citato disposto normativo, il prefetto, anteriormente alla adozione delle ordinanze di protezione civile ex art. 5, comma 2, della legge n. 225/1992, derogatorie della normativa vigente, è l'unico soggetto deputato ad assumere iniziative di carattere straordinario, appunto in quanto rappresentante in loco dello Stato e quindi legittimato, in via esclusiva, a derogare all'ordinamento giuridico vigente.

In merito, si deve puntualizzare che, in via generale, la predetta potestà derogatoria, per i profili di eccezionalità che la caratterizzano, non può che inerire a scelte e valutazioni proprie del Governo, tenuto conto del chiaro disposto dell'art. 95 della Costituzione che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri la responsabilità della direzione della politica generale del Governo, assicurando quella fondamentale unità di indirizzo politico ed amministrativo che sarebbe evidentemente suscettibile di essere compromessa dall'eventuale esercizio del potere «*extra ordinem*» da parte di altro ente pubblico, tenuto anche conto di quanto previsto dal novellato art. 120, secondo comma, della Costituzione.

Per quanto precede, in presenza di un contesto emergenziale particolarmente qualificato perché riconosciuto sulla base di un provvedimento adottato ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1 della legge n. 225/1992, è soltanto il prefetto che in sede locale, quale rappresentante del Governo, è legittimato ad assumere tali iniziative straordinarie, in attesa, ovviamente, dell'eventuale diverso, straordinario, assetto di competenze che dovesse essere delineato dalle successive ordinanze di protezione civile di cui al comma 2 dello stesso articolo.

Sotto il secondo profilo, attinente al significato della protezione civile, è appena il caso di rilevare che la qui sostenuta impostazione interpretativa del contesto normativo di riferimento risulta in linea con le necessità derivanti dai possibili scenari di rischio, che richiedono di poter contare su un sistema centrale e periferico di protezione civile integrato, in grado di fornire risposte adeguate in termini di assoluta tempestività.

3. *Le fasi di programmazione e pianificazione - Compiti del Dipartimento della protezione civile e degli enti territoriali.*

Dovendo interpretarsi, quindi, il citato art. 14 della legge n. 225/1992 alla luce dei principi che impongono il sostanziale, reciproco, rispetto delle competenze degli enti territoriali istituzionalmente deputati a costituire centri di responsabilità di protezione civile, non può che auspicarsi la adozione di modelli di intervento riferiti alla situazione emergenziale; ed invero, la specificità delle esigenze relative alla protezione civile ha indotto il legislatore ad introdurre una disciplina delle competenze basata sul principio collaborativo. In merito si segnala l'ineludibile esigenza di collaborazione con e tra gli enti territoriali, nelle forme dei «raccordi» (di cui alla legge n. 401 del 2001), delle «intese» (previste nel decreto legislativo n. 112 del 1998) e, anche, degli «accordi» (ex art. 15 della legge n. 241 del 1990). Ciò infatti può essere estremamente utile per realizzare un sistema integrato di protezione civile, in grado di fornire risposte tempestive alle necessità emergenziale e di garantire risorse adeguate, evitando nel contempo il rischio di sovrapposizioni funzionali. Del resto, l'art. 5, comma 4, del menzionato decreto-legge n. 343/2001, nel richiamare l'art. 14 della legge n. 225/1992, dispone che l'attività tecnico-operativa, volta ad assicurare i primi interventi, deve essere effettuata dagli organi statali in concorso con le regioni e da queste in raccordo con i prefetti e con i comitati provinciali di protezione civile.

In particolare, il Dipartimento della protezione civile si è già fatto promotore presso alcune regioni, e continuerà in tale percorso con tutti gli altri enti territoriali, della sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa finalizzati a disciplinare preventivamente i rapporti tra i soggetti deputati ad assolvere agli incombenti propri di protezione civile, dovendosi ritenere che la previa individuazione di modelli di intervento pianificati alla stregua delle peculiarità ricorrenti in sede locale consente una più proficua risposta alle conseguenze prodotte dall'emergenza, chiarendo di volta in volta la tipologia e lo spessore di intervento dei singoli centri di responsabilità in un contesto coordinato di positiva collaborazione.

Dalle superiori considerazioni discende, in via generale, che, verificatosi l'evento suscettibile di apprezzamento nell'ambito delle competenze di protezione civile, dovrà darsi attuazione a quanto pianificato, alla stregua delle previsioni di cui all'art. 108 del decreto

legislativo n. 112/1998, a livello locale dagli enti pubblici territoriali per quanto di rispettiva competenza, con il concorso, se necessario, dell'esercizio di poteri prefettizi, come detto, volti, in particolare, all'attivazione delle risorse statali presenti sul territorio.

È ovvio che la diversità dei contenuti della predetta pianificazione, strettamente correlata alle specificità territoriali e definita nell'alveo dell'autonomia propria delle regioni e degli enti locali sulla base anche delle risorse concretamente disponibili, rende non praticabile, in punto di diritto, una «imposizione esterna» di ruoli e di attribuzioni ai soggetti pubblici e privati istituzionalmente coinvolti dall'evento nell'assunzione delle responsabilità e delle iniziative di competenza, posto che ciò deve trovare puntuale indicazione in quanto, appunto, programmato dai predetti enti territoriali. Per garantire, inoltre, un funzionamento ottimale alla descritta ripartizione delle competenze e per salvaguardare un proficuo coordinamento a livello statale, appare indispensabile ed auspicabile una diffusa conoscenza di quanto elaborato a livello locale e, soprattutto, delle intese raggiunte con e tra i diversi enti territoriali.

Pertanto, dovendosi addivenire prontamente al conseguimento del superiore obiettivo della completa conoscenza di quanto espresso dalle autonomie degli enti territoriali nell'esercizio della competenza di pianificazione e programmazione in materia di protezione civile, è di somma importanza che gli enti stessi provvedano, con la sollecitudine del caso ad assicurarne la necessaria diffusione sia al Dipartimento della protezione civile che a tutte le altre autorità aventi competenza nella materia medesima; sarà invece cura del Dipartimento fornire ogni ulteriore suggerimento ed indicazione, nonché proposte di protocolli e di accordi, per realizzare un quadro dispositivo armonico e coordinato di riferimento che tenga conto delle esperienze già acquisite rispetto alle varie tipologie di emergenza.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà poi, per quanto di competenza, rispetto a taluni, specifici, quesiti che sono stati rivolti da varie regioni, province, comuni e da vari uffici territoriali di Governo, in ordine alla identificazione di ruoli ed attribuzioni in ambito emergenziale, e ciò con riferimento anche a determinate, particolari, realtà normative ed amministrative già presenti in specifici contesti territoriali, a fornire prontamente adeguata risposta non mancando, ovviamente, di assicurare quella circolarità dell'informazione che assume importanza fondamentale nell'ambito della protezione civile.

Roma, 30 settembre 2002

Il capo del Dipartimento: BERTOLASO

02A11989

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 4 ottobre 2002

Dollaro USA	0,9865
Yen giapponese	121,11
Corona danese	7,4285
Lira Sterlina	0,62900
Corona svedese	9,0906
Franco svizzero	1,4618
Corona islandese	85,32
Corona norvegese	7,3040
Lev bulgaro	1,9470
Lira cipriota	0,57313
Corona ceca	30,333
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,05
Litas lituano	3,4531
Lat lettone	0,5947
Lira maltese	0,4130
Zloty polacco	4,0935
Leu romeno	32585
Tallero sloveno	228,5250
Corona slovacca	41,996
Lira turca	1613000
Dollaro australiano	1,8024
Dollaro canadese	1,5665
Dollaro di Hong Kong	7,6944
Dollaro neozelandese	2,0653
Dollaro di Singapore	1,7563
Won sudcoreano	1211,32
Rand sudafricano	10,2744

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A12078

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pridinolo Nobel farmaceutici»

Estratto decreto n. 399 del 3 settembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PRIDINOLO NOBEL FARMACEUTICI nelle forme e confezioni: «2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Nobel farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004, c.a.p. 00156, Italia, codice fiscale 04177861004.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml - A.I.C. n. 035080011 (in base 10) - 11GKUC (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Gelfipharma international S.r.l., stabilimento sito in Italia, via Emilia, 99 - Lodi - S. Grato (tutte).

Composizione: 1 fiala:

principio attivo: pridinolo mesilato 2 mg;

eccipienti: acido acetico glaciale 12,01 mg; sodio idrossido 5,64 mg; acqua P.P.I. quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: contratture di origine centrale e periferica, lombaggini, torcicollo, mialgie in genere.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11836

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lividin»

Estratto decreto n. 410 del 3 settembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LIVIDIN nelle confezioni «0,02% crema» tubo 20 g e «0,02% crema» tubo 30 g, con variazione della denominazione in «Brabil», precedentemente autorizzate come presidio medico-chirurgico con numero di registrazione 9914 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: alchildimetilbenzilammonio cloruro e alchildimetilbenzilammonio cloruro al 50%.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., con sede in Milano, via Egidio Folli n. 50, codice fiscale 00825120157.

Confezioni autorizzate:

«0,02% crema» tubo 20 g - A.I.C. n. 035523012 (in base 10), 11W2G4 (in base 32);

«0,02% crema» tubo 30 g - A.I.C. n. 035523024 (in base 10), 11W2GJ (in base 32);

officina di produzione, confezionamento e controllo: Bruschettini S.r.l., con sede in via Isonzo n. 6 - Genova;

classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3, decreto legislativo n. 539/1992.

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà comunicare al Ministero della salute - Valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali, la data di inizio della commercializzazione.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico del medicinale in questione e comunque entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I lotti prodotti anteriormente al presente decreto come presidio medico-chirurgico e aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico di cui alle premesse è fissata al quarantacinquesimo giorno successivo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Bracco S.p.a., titolare dell'A.I.C.

02A11840

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alcool Plus»

Estratto decreto n. 411 del 3 settembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ALCOOL PLUS nelle confezioni «0,05% soluzione cutanea» flacone 100 ml, «0,05% soluzione cutanea» flacone 250 ml, «0,05% soluzione cutanea» flacone 500 ml e «0,05% soluzione cutanea» flacone 1 litro, con variazione della denominazione in «Skinwel» precedentemente autorizzate come presidio medico-chirurgico con numero di registrazione 11394 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: alchildimetilbenzilammonio cloruro e alchildimetilbenzilammonio cloruro al 50%.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., con sede in Milano, via Egidio Folli n. 50, codice fiscale 00825120157.

Confezioni autorizzate:

«0,05% soluzione cutanea» flacone 100 ml - A.I.C. n. 035525017 (in base 10), 11W4DT (in base 32);

«0,05% soluzione cutanea» flacone 250 ml - A.I.C. n. 035525029 (in base 10), 11W4F5 (in base 32);

«0,05% soluzione cutanea» flacone 500 ml - A.I.C. n. 035525031 (in base 10), 11W4F7 (in base 32);

«0,05% soluzione cutanea» flacone 1 litro - A.I.C. n. 035525043 (in base 10), 11W4FM (in base 32);

officina di produzione, confezionamento e controllo: Bruschettini S.r.l., con sede in via Isonzo n. 6 - Genova;

classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3, decreto legislativo n. 539/1992.

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà comunicare al Ministero della salute - Valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali, la data di inizio della commercializzazione.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico del medicinale in questione e comunque entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I lotti prodotti anteriormente al presente decreto come presidio medico-chirurgico e aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico di cui alle premesse è fissata al quarantacinquesimo giorno successivo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Bracco S.p.a., titolare dell'A.I.C.

02A11839

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dolobion»

Estratto decreto n. 413 del 3 settembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DOLOBION, nelle confezioni «0,04% soluzione cutanea» flacone 100 ml, «0,04% soluzione cutanea» flacone 60 ml, «0,04% crema» tubo 30 g e «0,04% crema» tubo 20 g, precedentemente autorizzate come presidio medico-chirurgico e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: alchildimetilbenzilammonio cloruro e alchildimetilbenzilammonio cloruro al 50%.

Titolare A.I.C: Bracco S.p.a, con sede in Milano, via Egidio Folli, 50, codice fiscale n. 00825120157.

Confezioni autorizzate:

«0,04% soluzione cutanea» flacone 100 ml - A.I.C. n. 035524014 (in base 10); 11W3FG (in base 32);

«0,04% soluzione cutanea» flacone 60 ml - A.I.C. n. 035524026 (in base 10); 11W3FU (in base 32);

«0,04% crema» tubo 30 g - A.I.C. n. 035524038 (in base 10); 11W3G6 (in base 32);

«0,04% crema» tubo 20 g - A.I.C. n. 035524040 (in base 10); 11W3G8 (in base 32).

Officina di produzione, confezionamento e controllo:

per la la forma farmaceutica «soluzione cutanea» le officine autorizzate alla produzione, controllo e confezionamento sono Bruschettini S.r.l., con sede in via Isonzo, 6, Genova e Bracco S.p.a, con sede in Milano, via Egidio Folli, 50;

per la forma farmaceutica «crema» l'officina di produzione, controllo e confezionamento è la Bruschettini S.r.l., con sede in via Isonzo, 6, Genova.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà comunicare al Ministero della salute - Valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali la data di inizio della commercializzazione.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico del medicinale in questione e comunque entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I lotti prodotti anteriormente al presente decreto come presidio medico-chirurgico e aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico di cui alle premesse è fissata al quarantacinquesimo giorno successivo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Bracco S.p.a., titolare dell'A.I.C.

02A11852

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Delta collirio»

Estratto decreto n. 417 del 3 settembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DELTA COLLIRIO con variazione della denominazione in BENEAS, nella confezione «0,01% collirio, soluzione» flacone 10 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9931 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C: Bracco S.p.a, con sede in Milano, via Egidio Folli, 50, codice fiscale n. 00825120157.

Confezione autorizzata: «0,01% collirio, soluzione» flacone 10 ml - A.I.C. n. 035526019 (in base 10); 11W5D3 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo:

Bruschettini S.r.l., con sede in via Isonzo, 6, Genova;

Bracco S.p.a., con sede in via E. Folli, 50, Milano.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà comunicare al Ministero della salute - Valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali la data di inizio della commercializzazione.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico del medicinale in questione e comunque entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I lotti prodotti anteriormente al presente decreto come presidio medico-chirurgico e aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico di cui alle premesse è fissata al quarantacinquesimo giorno successivo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Bracco S.p.a., titolare dell'A.I.C.

02A11851

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alfa C»

Estratto decreto n. 421 del 3 settembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ALFA C nella confezione «0,01% bagno oculare» flacone 180 ml precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9950 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C: Bracco S.p.a., con sede in Milano, via Egidio Folli, 50, codice fiscale n. 00825120157.

A.I.C. n. 032124048 (in base 10) - 0YNC4J (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Bruschettini S.r.l, via Isonzo, 6, Genova.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

È inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione già autorizzata e di seguito specificata:

A.I.C. n. 032124012 da gocce oftalm. flac 10 ml a «0,1% collirio, soluzione» flacone 10 ml.

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà comunicare al Ministero della salute - Valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali, la data di inizio della commercializzazione.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità medicinale in questione e comunque entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I lotti prodotti anteriormente al presente decreto come presidio medico-chirurgico e aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico di cui alle premesse è fissata al quarantacinquesimo giorno successivo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Bracco S.p.a., titolare dell'A.I.C.

02A11837

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Novantrone»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 476 del 4 settembre 2002

Medicinale: NOVANTRONE.

Titolare A.I.C.: Cyanamid of Great Britain LTD, con sede legale e domicilio fiscale in Hampshire, 154 Fareham road - Gosport, Gran Bretagna (GB).

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Visto il parere della CUF del 23-24 aprile 2002 si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono:

Il Novantrone è indicato per la chemioterapia delle forme di carcinoma della mammella in fase avanzata e/o metastatiche, del linfoma non-Hodgkin, della leucemia non linfocitica acuta dell'adulto, della leucemia mieloide cronica in crisi blastica, del carcinoma epatocellulare.

Il Novantrone in combinazione con basse dosi di cortisonici orali, incluso prednisone e idrocortisone, è indicato nel trattamento palliativo iniziale di pazienti con sintomatologia dolorosa correlata a carcinoma della prostata in stato avanzato non rispondente a terapia ormonale.

Il Novantrone è inoltre indicato nei pazienti ambulatoriali (non ancora costretti alla sedia a rotelle) affetti da sclerosi multipla progressiva cronica secondaria con o senza attacchi intermittenti che siano in una fase attiva della malattia; questa fase viene definita da due attacchi o da un peggioramento EDSS di almeno un punto in 18 mesi.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026126019 - «5 ml soluzione per infusione endovenosa» flacone da 10 mg;

A.I.C. n. 026126021 - «10 ml soluzione per infusione endovenosa» flacone da 20 mg.

Inoltre, per adeguamento agli standard terms, la denominazione delle confezioni autorizzate è cosi modificata:

A.I.C. n. 026126019 - «10 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone da 10 mg;

A.I.C. n. 026126021 - «20 mg/10 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone da 20 mg.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11835

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651236/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 8 *

€ 0,77